



PARERE MOTIVATO
n. 115 del 9 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: Comune di Rosolina (RO).
Variante n. 3 al Piano Particolareggiato denominato "Porti pescherecci e cavane in laguna di Caeri con relative attrezzature di servizio".
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 9 settembre 2015, come da nota di convocazione in data 4 settembre 2015 ns. prot. gen. 355796/71.03.

ESAMINATA la documentazione , sotto elencata, trasmessa dal Comune di Rosolina (RO), con nota prot. n. 10164 del 15/06/2015, acquisita al protocollo regionale al n. 255605 del 19/06/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 3 al Piano Particolareggiato denominato "Porti pescherecci e cavane in laguna di Caleri con relative attrezzature di servizio" in Comune di Rosolina (RO):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30/12/2013.

CONSIDERATO che con nota prot n. 264969 del 26/06/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Parco Delta del Po
- Arpav Dipartimento di Rovigo
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo
- Consorzio di Bonifica Delta del Po
- Servizi Forestali Regionali c/o Sezione Parchi e Biodiversità
- Azienda Ulss n. 18 Rovigo
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

CONSIDERATO che con nota prot. n. 264759 del 26/06/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Dalla documentazione agli atti risulta che con nota in data 14.05.15, acquisita al ns. prot. reg., è pervenuta comunicazione del Responsabile del Procedimento che dichiara che entro i termini non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

VISTA la comunicazione trasmessa dal Comune di Rosolina – V settore Assetto del Territorio – in data 01.09.15 con nota prot. 15646 pec, acquisita al prot. reg. 352689 in data 09.09.15, con la quale si precisano i lavori oggetto di intervento.

VISTO il parere dell'Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po, pec in data 03.09.15, acquisito al prot. reg. 354148 in data 03.09.15.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Consorzio di Bonifica Delta del Po con pec 0007993 del 24/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 305951 del 24/07/2015 ha fatto pervenire parere favorevole, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici.



- L'Arpav Dipartimento di Rovigo con pec 74434 del 27/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 308644 del 28/07/2015 ha fatto pervenire parere:

Con riferimento alla nota prot. 264969 del 26 giugno 2015 di pari oggetto con la quale la Regione Veneto ha trasmesso la documentazione necessaria, con la presente si evidenzia che l'esame attento della documentazione fornita ha messo in luce delle criticità ambientali che potrebbero emergere durante la realizzazione dei lavori.
Si rileva perciò la necessità di sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale l'intero programma.

Poiché il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale si limita però allo stretto ambito valutativo previsto dalla normativa (limitato quindi al solo progetto), ARPAV non può esimersi dall'evidenziare che la variante in oggetto debba richiedere una valutazione complessiva ed integrata, al fine di vincolare il procedimento autorizzativo alla realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione che derivino da una valutazione complessiva delle pressioni esistenti nel territorio, e che possa poi essere seguito da un adeguato Piano di Monitoraggio Ambientale nelle diverse fasi (ante, in corso e post opera) tramite indicatori specifici e significativi.

Si ricorda infatti l'importanza dell'individuazione, in base agli impatti emersi, di indicatori di variazione di contesto ambientale utili alla misura degli effetti e correlati ai relativi obiettivi di sostenibilità ambientale, in modo da poter fornire efficaci risposte correttive o ulteriori misure di compensazione.

Si ritiene opportuno pertanto che nella progettazione da sottoporre a VIA sia chiaramente esplicitato l'insieme coordinato di interventi da realizzare nel territorio indispensabili per ridurre i diversi impatti derivati dal programma stesso, in particolare per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'inquinamento e la regimazione delle acque superficiali e la tutela della naturalità presente in queste aree.

- La Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo con nota pec 336199 in data 18.08.2015, ha fatto pervenire parere:

A) Zona di Moceniga

Per quanto riguarda gli interventi previsti in questa area, comprendenti essenzialmente la costruzione di due pontili e trenta cavane di lavorazione, una passerella in legno (lato sud-est) dei manufatti esistenti, nonché la modifica per un piccolo tratto, sempre a sud-est, della barriera frangiflutto, gli stessi potranno essere eseguiti alle seguenti condizioni:

- a) la costruzione dei pontili e delle cavane previste dovrà essere realizzata una volta che la sagoma arginale di prima difesa a mare sia stata portata in conformità alle caratteristiche di sicurezza fissate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 754/1967 (quota di sommità del rilevato +3,50 s.l.m.m - pendenza lato campagna



del 2/1 - larghezza sommità m 5,00 - quota sommità paramento in pietrame a +4,00 s.l.m.m - pendenza scarpata in pietrame del 3/1);

- b) di conseguenza, nei tratti di argine interessati dalla variante, si potrà realizzare anche il pontile a sud, sistemando la berma a quota +1,50 m s.l.m.m, come nel tratto precedentemente eseguito;
- c) la tipologia delle scale di attraversamento del corpo arginale potrà essere analoga alle esistenti; i luoghi di accesso dovranno essere tali da non creare alcun problema alla integrità personale e alla sicurezza stradale;
- d) le eventuali barriere protettive del varco (o varchi) da realizzare nella scogliera frangiflutto prospiciente dovranno essere delle medesime caratteristiche costruttive di quelle già effettuate e tali da mantenere l'ufficiosità delle aperture;
- f) gli eventuali scavi finalizzati alla costruzione di un canale navigabile dai natanti/pescherecci, dovranno essere eseguiti, per evitare dissesti alla struttura di difesa a mare, a partire da almeno 5 metri dall'unghia della berma arginale;
- g) il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere depositato, se idoneo secondo le leggi vigenti in materia di "Terre e rocce di scavo", su aree convenientemente concordate con l'Autorità Idraulica e Marittima di competenza;
- h) la linea di distribuzione dell'energia elettrica, a partire dalla cabina di trasformazione, dovrà essere mantenuta in un unico punto di attraversamento e prolungata sui nuovi blocchi di cavane e pontili adagiandola lungo il cordolo in c.a. a quota +1,50 s.l.m.m.;
- i) nel caso si volessero eseguire ulteriori condotte acquedottistiche, le stesse dovranno attraversare l'argine a lato delle scalette, protette da contro tubi, resistenti al transito di carichi pesanti; le relative tubazioni dovranno essere posate, nei tratti sottopassanti le sedi stradali e i parcheggi, alla profondità di -0,50 m (dalla sommità della sede stradale di inizio attraversamento) per raggiungere la quota di -0,30 m nelle vicinanze del ciglio della scarpata arginale; quest'ultima quota di collocazione dovrà essere mantenuta per il prosieguo del percorso arginale;



- l) i pozzetti relativi alle condotte acquedottistiche dovranno essere collocati nel lato estremo della sommità arginale (lato mare) e i relativi coperchi dovranno essere idonei a sopportare carichi pesanti nonché essere posati alla quota di +3,50 s.l.m.m;
- m) le quote delle struttura da realizzare/modificare dovranno essere appoggiate sul caposaldo SG10 posto sul pontile E a quota +0,88 s.l.m.m;
- n) dovrà essere sempre garantita la transitabilità con mezzi pesanti ed ingombranti sulla strada di servizio (via delle Valli) e sulla sommità arginale, nonché lo sfalcio dei prodotti erbosi libero nascenti;
- o) prima di effettuare/costruire su aree demaniali e fasce di rispetto idraulico, l'Amministrazione Comunale di Rosolina dovrà presentare relativa richiesta di concessione e autorizzazione idraulica alla competente Autorità Idraulica e Marittima;
- p) si consiglia, prima dell'esecuzione dei succitati interventi, di alzare la quota del frangiflutto (a +2.00 s.l.m.m) e provvedere al prolungamento dello stesso nella parte sud, allo scopo di proteggere le attività, le strutture per la pesca e l'argine stesso, da venti particolarmente insidiosi in detto tratto.
- N.B. Gli interventi sulle opere idrauliche di difesa a mare (quali ad esempio: adeguamento delle sagome arginali e realizzazione dei frangiflutti almeno fino a quota +1,00 s.l.m.m) sono di competenza della scrivente Sezione, ma allo stato attuale non sono finanziati.

B) Zona porticciolo di Albarella (appartenente al Demanio Marittimo)

Le opere previste dalla variante ricadenti all'interno dell'area in Concessione Demaniale Marittima n. 1/2010 (Disciplinare del 08.05.2015), se non precedentemente autorizzate dovranno essere oggetto di modifica della Concessione ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

- L'Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po, pec in data 03.09.15, acquisito al prot. reg. 354148 in data 03.09.15, ha espresso parere favorevole, ritenendo però opportuno il mantenimento di quanto indicato all'ultimo capoverso dell'art. 5 delle NTA ovvero che "la pavimentazione dei parcheggi di nuovo impianto deve essere realizzata con materiale permeabile"

VISTA l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n. 86/2015 predisposta dall'ufficio (VInCA), che sulla base della documentazione esaminata, propone l'approvazione con esito favorevole della valutazione di incidenza riguardante la Variante n. 3 al Piano Particolareggiato denominato "Porti pescherecci e cavane in laguna di Caleri con relative attrezzature di servizio" in Comune di Rosolina (RO), ritenendo di prescrivere, sulla



base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle caratterizzate rispetto all'elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014, e di seguito riportato: D03.01.01 "Alaggio - scivoli di carico", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati"; H01.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria"; H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
2. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
3. di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, secondo le seguenti modalità: entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere (per gli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento);
4. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione dell'intervento;
5. di effettuare il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
6. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
7. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

e raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente integralmente la documentazione presentata (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) e comprensiva di:

- dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare;
- dato in formato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati con la presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
- dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 9 settembre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti, si ritiene che la variante n. 3 al Piano Particolareggiato in oggetto, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione che vengano recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste dalle Autorità Ambientali, le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e le prescrizioni del parere VINCA.



VISTA la comunicazione trasmessa dal Comune di Rosolina – V settore Assetto del Territorio – del 01.09.15 prot. 15646 pec acquisita al prot. reg. 352689 in data 09.09.15, con la quale si precisano i lavori oggetto di intervento, in considerazione dei pareri dell'ARPAV e del Genio Civile.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n. 3 del Piano Particolareggiato denominato "Porti Pescherecci e cavane in laguna di Caleri con relative attrezzature di servizio", in Comune di Rosolina (RO), in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione che:

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri, sopra riportati, dell'ARPAV di Rovigo, della Sezione Bacino Idrografico Adige Po e dell'Ente Parco Regione Veneto del Delta del Po, nonché le prescrizioni VInCA di seguito riportate:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle caratterizzate rispetto all'elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014, e di seguito riportato: D03.01.01 "Alaggio - scivoli di carico", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati"; H01.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria"; H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
2. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
3. di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, secondo le seguenti modalità: entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere (per gli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento);
4. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione dell'intervento;
5. di effettuare il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
6. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
7. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;



e raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente integralmente la documentazione presentata (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) e comprensiva di:

- dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare;
- dato in formato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati con la presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
- dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 8 pagine.